



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dai magistrati:

[REDACTED]

Presidente

[REDACTED]

Consigliere

[REDACTED]

Consigliere rel.

riunita in camera di consiglio

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel procedimento contrassegnato con il [REDACTED] R.G., avente ad oggetto “*Altre controversie di diritto amministrativo*”, fissato per la trattazione scritta all’udienza collegiale del 26.2.2025

T R A

A.S.L. CASERTA (P.IVA 03519500619), in persona del Direttore Generale *pro tempore*, rappresentata e difesa, giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato da ritenersi apposta in calce all’atto di appello, dall’[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] (c.f. [REDACTED]) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in [REDACTED] alla [REDACTED];

APPELLANTE

E

[REDACTED], [REDACTED] ([REDACTED]), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti rilasciata su foglio separato da ritenersi apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dagli avv.ti **GENEROSO MARCO TULLIO IODICE** (c.f. [REDACTED]) e **ANTONIO IODICE** (c.f. [REDACTED]) ed elettivamente domiciliata presso il loro studio, sito in Marcianise, alla via Duomo n. 16;

APPELLATA



[illegible]

Giova premettere che il rito sommario di cognizione costituisce un procedimento - seppure speciale - a cognizione piena, alternativo al rito ordinario di cognizione, e idoneo a rendere una tutela dichiarativa con il medesimo grado di approfondimento di quest'ultimo, di cui varia solo il *quomodo* della trattazione, improntato ai principi di elasticità e destrutturazione (Corte Cost., sent. n. 89 del 05/05/2021; sent. n. 253 del 26/11/2020).

Nel caso *de quo*, il Tribunale ha argomentato le ragioni poste a fondamento della soluzione adottata, come riportato in narrativa, ritenendo, alla stregua del compendio probatorio versato in atti, la sussistenza delle condizioni per poter procedere secondo il rito proposto.

L'appellante, di contro, anziché dedurre la sussistenza di elementi che richiedevano un'istruzione non sommaria, evidenziando l'eventuale lesione subita a causa del mancato mutamento del rito proposto, si è limitato a censurare in modo inconferente l'omessa motivazione sul punto.

Va, infine, osservato che la consulenza tecnica d'ufficio non costituisce un mezzo di prova a disposizione della parte, ma un mezzo di ausilio per il giudice che debba valutare elementi tecnici sottratti alla sua specifica competenza. Nel caso di specie, l'espletamento di una consulenza tecnica, attesa la ritenuta mancanza di prova dello sforamento delle prestazioni, era del tutto ultroneo.

Per i motivi esposti l'appello va rigettato e l'ordinanza impugnata va, quindi, confermata.

nell'importo indicato in dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 147/2022, secondo il valore minimo dello scaglione di riferimento, tenuto conto della non complessità delle questioni trattate,

della società appellata, avv.ti **Generoso Marco Tullio Iodice** e **Antonio Iodice**, nella misura di metà ciascuno, stante la dichiarazione di averne fatto anticipo.

In ossequio alla disposizione di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, va, infine, dato atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo dell'appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello da essa proposto.

P.Q.M.

La Corte di Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall'A.S.L. di Caserta, avverso l' [REDACTED] pubblicata in data 24.9.2019, nei confronti della [REDACTED], [REDACTED], così provvede:

- 1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'ordinanza impugnata;
- 2) condanna la parte appellante, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, alla rifusione

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

come per legge, da distrarsi in favore dei difensori della parte appellata, avv.ti **Generoso Marco**
Tullio Iodice e **Antonio Iodice**, nella misura di metà ciascuno, per dichiarazione di anticipo ex art.
93 c.p.c.;

3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, di un
ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 18.6.2025

Il Consigliere estensore

Il Presidente

[REDACTED]

[REDACTED]

